Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 | **Roma — Giovedì, 31 maggio** | **Numero 127**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 857 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto 29 aprile 1917, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il ministro pei trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato, nei limiti dei fondi disponibili sui capitoli di bilancio relativi ai servizi marittimi sovvenzionati, ad accordare eccezionali anticipazioni alle Società esercenti i servizi stessi, al fine di metterle in grado di continuare ad esercitare, nell'eccezionale periodo attuale, i servizi da ciascuna di esse assunti in forza delle convenzioni marittime vigenti.

Tali anticipazioni dovranno rimborsarsi dalle Società al tesoro a diciottesimi entro i diciotto mesi successivi alla pubblicazione della pace, salvo eventuali compensazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 864 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il decreto 20 novembre 1916, n. 1664;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di accordo con i ministri del tesoro, della guerra e dei trasporti ferroviari e marittimi;

Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra anticiperà a quello dei lavori pnbblici la somma massima di 20 milioni, a seconda del bisogno, per lavori di derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica e per l'esercizio dei relativi impianti, durante il periodo della guerra.

In tale anticipazione sarà compreso l'importo delle forniture di materiali e di mano d'opera che il Ministero della guerra provvederà direttamente.

Art. 2.

L'Amministrazione dei lavori pubblici d'accordo con l'Amministrazione delle ferrovie, provvederà all'esecuzione immediata dei lavori, all'esercizio degli impianti e disporrà che tutta l'energia prodotta sia posta a disposizione degli stabilimenti militari, o militarizzati, o fornitori dell'Amministrazione militare che saranno indicati dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Cessati i bisogni dell'Amministrazione militare, l'esercizio e l'utilizzazione degli impianti saranno devoluti all'Amministrazione delle ferrovie.

Se l'Amministrazione ferroviaria non possa o non intenda utilizzare subito, per i suoi bisogni, l'energia ricavata dagli impianti, l'Amministrazione dei lavori pubblici, pur riservando l'energia ai futuri bisogni delle ferrovie, provvederà all'esercizio degli impianti stessi. In tal caso il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque, potrà dare in concessione gl'impianti o dare in affitto l'energia prodotta prescindendo da qualunque formalità.

Art. 4.

I progetti di esecuzione delle opere e di esercizio degli impianti saranno approvati, qualunque sia il loro ammontare, e qualunque sia il modo di esecuzione, dal ministro dei lavori pubblici, sentito soltanto il Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque.

L'approvazione del progetto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere, agli effetti anche dell'art. 13 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664.

Art. 5.

All'esecuzione dei lavori il ministro dei lavori pubblici potrà provvedere d'accordo con l'Amministrazione della guerra e l'Amministrazione ferroviaria, in economia, per concessione o per appalto.

Per tutti i contratti di appalto e di fornitura ed atti dipendenti, comprese le eventuali risoluzioni o transazioni, il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore delle acque terrà luogo di ogni altro parere richiesto dalla legge.

Art. 6.

Con successivo decreto da promuoversi di concerto fra i ministri dei lavori pubblici, della guerra e del tesoro, sarà provveduto a sistemare i rapporti fra i Ministeri della guerra e dei lavori pubblici, agli effetti del presente decreto, facendo luogo, ove occorra, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO — MORRONE.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 865 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduti i seguenti decreti Reali, coi quali fu autorizzato il collocamento fuori ruolo di personali delle diverse Amministrazioni dello Stato inviati nelle Colonie:

R. decreti 25 luglio 1912, n. 873; 2 agosto 1912, n. 1133; 26 settembre 1912, n. 1222; 26 gennaio 1913; n. 84; 20 aprile 1913, n. 511; 4 agosto 1913, n. 1135; 4 agosto 1913, n. 1100; 21 ottobre 1913, n. 1316; 4 gennaio 1914, n. 133; 11 gennaio 1914, n. 134; 15 gennaio 1914, n. 56; 5 marzo 1914, n. 361; 23 aprile 1914, n. 693; 27 settembre 1914, n. 1090; 15 ottobre 1914, n. 1500;

Considerata l'opportunità di stabilire con criteri uniformi per tutte le Amministrazioni dello Stato le norme relative al collocamento fuori ruolo del personale delle medesime posto a disposizione delle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili di ogni grado delle Amministrazioni centrali e provinciali dello Stato che sono inviati nelle colonie, possono essere temporaneamente collocati fuori del corrispondente ruolo organico.

I loro posti in tal caso sono dichiarati vacanti e lo stipendio e le competenze ad essi spettanti vanno a carico dei fondi messi a disposizione del Ministero delle colonie.

I detti impiegati e agenti mantengono, in ogni caso, il grado che avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera.

Riprendendo servizio nell'Amministrazione cui ap-

partengono vanno ad occupare nel ruolo di questa il posto loro spettante.

Gli ultimi nominati nel ruolo medesimo rimangono, ove occorra, in soprannumero e gli stipendi di questi saranno corrisposti nella parte straordinaria dei bilanci dei rispettivi Ministeri, fino a che troveranno posto nel ruolo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BIANCHI — FERA — SACCHI — ORLANDO — BISSOLATI — SCIALOJA — RAINERI — CORSI — BONOMI — SONNINO — DE NAVA — MEDA — RUFFINI — COLOSIMO — CARCANO — MORRONE — COMANDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 815. **Decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, è approvato lo statuto organico dell'erigendo asilo infantile di Paladina.

N. 816. **Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, è istituito un Consolato di 1ª categoria in Gedda con l'annuo assegno di L. 16.000 con giurisdizione nel territorio dell'Hegiaz (comprese le città sante di Mecca e Medina) che viene tolto dalla giurisdizione del R. Consolato in Hodeida; ed è soppresso il posto di vice console di 1ª categoria in Hodeida, con obbligo di tenere residenza in Gedda.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1917, n. 569;

Riconosciuta l'opportunità di:

apportare alcune varianti ai prezzi massimi obbligatori per le requisizioni della lana, stabiliti col decreto 18 aprile 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delli 19 detto, n. 92);

tenere conto delle consuetudini commerciali in uso, nella determinazione ed applicazione di tali prezzi;

comprendere anche la lana di concia fra le lane a disposizione dell'Amministrazione militare, con diritto di requisizione, e ciò a parziale modificazione dell'art. 1 del decreto 1° maggio 1917 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 2 detto, n. 103);

Determina:

Art. 1.

Il prezzo massimo obbligatorio nelle requisizioni della lana occorrente per i rifornimenti delle Amministrazioni militari, è fissato nella misura seguente: base lavato a dorso ad uso e stile d'arte (saltata).

QUALITÀ E TIPO		Prezzi di requisizione — Base - lavata a dorso ad uso e stile d'arte (saltata)
Lane di Puglia 1ª qualità	da pettine, o da carda	L. 9 — al chg.
id. 2ª »		» 8 — »
id. 3ª »		» 7 50 »
Lane di Roma sopravvissane . . .		» 8 — »
id. vissane		» 7 50 »
id. amatriciane		» 7 — »
id. 4ª qualità		» 6 50 »
Lane di Basilicata 1ª qualità . . .		» 7 65 »
id. 2ª » . . .		» 7 — »
Lane di Toscana 1ª » . . .		» 7 80 »
id. 2ª » . . .		» 6 80 »
Lane di Umbria 1ª » . . .		» 7 40 »
id. 2ª » . . .		» 7 — »
Lane di Calabria e degli Abruzzi 1ª qualità .		» 7 45 »
Lane di Calabria e degli Abruzzi 2ª » .		» 7 — »
Lane delle Marche 1ª qualità . .		» 7 40 »
id. 2ª » . . .		» 7 — »
Altre regioni non nominate		I prezzi saranno basati, a seconda della qualità, in analogia delle quotazioni suddette
Lana da materassi 1ª qualità . . .		L. 4 20 al chg.
Lane di concia		I prezzi saranno basati in corrispondenza della qualità e finezza come per la lana di tosa, con un ribasso massimo a seconda del diverso stato, del 20 %

Note. — Per le lane di Puglia, le agnelline vanno calcolate per 3/4, e gli scarti a 1/2 del valore intiero.

Per le lane di Roma, le agnelline e le morette vanno calcolate a 2/3 del valore intiero.

Per tutti gli altri casi e regioni, come da usi locali.

Art. 2.

Anche la lana di concia proveniente dalla calcinazione delle pelli, o per qualsiasi altro sistema di depilazione, si intende a disposizione dell'Amministrazione militare, che ha il diritto di requisirla per i propri usi. I detentori di tali lane si regoleranno in conformità del decreto 1° maggio 1917, come per i detentori di tutte le altre qualità di lana di produzione nazionale.

Art. 3.

Le modificazioni nei riguardi dei prezzi, portate dal presente decreto, hanno effetto retroattivo per tutte le requisizioni operate dalla data 2 maggio, di lana dell'attuale raccolto 1917.

Roma, 28 maggio 1917.

Il ministro: MORRONE.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Notificazione.

Si rende noto che, per mezzo della R. Legazione in Rio de Janeiro, il R. Governo ha provveduto alla denunzia dell'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 5 luglio 1900, il quale cesserà di avere effetto allo spirare del corrente anno.

Roma, 30 maggio 1917.

Il segretario generale: *G. De Martino.*

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale (Servizio ragioneria)

ESERCIZIO 1916-917

PRODOTTI APPROSSIMATIVI DEL TRAFFICO
e loro confronto coi prodotti accertati nell'esercizio precedente depurati dalle imposte erariali

30ª decade - dal 21 al 30 aprile 1917.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Chilometri in esercizio	14,143 (1)	14,079 (1)	+ 64	23	23	—	603	603	—
Media	14,121	14,066	+ 55	23	23	—	603	603	—
Viaggiatori	6,000,000 —	5,935,381 31	+ 64,618 69	12,100 —	8,655 18	+ 3,444 82	11,000 —	44,781 39	— 33,781 39
Bagagli e cani	142,000 —	141,613 66	+ 356 34	400 —	369 37	+ 30 63	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	19,303,000 —	4,038,317 55	+15,214,682 45	16,500 —	12,865 23	+ 3,634 77	4,000 —	14,141 25	— 10,141 25
Merci a P. V.	9,500,000 —	8,698,877 14	+ 801,122 86	11,000 —	10,706 99	+ 293 01	—	—	—
Totale	34,945,000 —	18,864,219 66	+16,080,780 34	40,000 —	32,596 77	+ 7,403 23	15,000 —	58,922 64	— 43,922 64

Prodotti complessivi dal 1° luglio 1916 al 30 aprile 1917.

	RETE			STRETTO DI MESSINA			NAVIGAZIONE		
	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Viaggiatori	268,800,000 —	211,097,197 65	+ 57,702,802 35	485,000 —	168,939 19	+ 316,060 81	1,267,200 —	1,581,444 47	— 314,244 47
Bagagli e cani	5,627,000 —	4,850,331 07	+ 776,668 93	13,200 —	8,038 08	+ 5,161 92	—	—	—
Merci a G. V. e P. V. acc.	260,697,000 —	110,771,686 77	+149,925,313 23	565,050 —	173,128 54	+ 391,921 46	347,300 —	448,704 87	— 101,404 87
Merci a P. V.	335,707,000 —	268,815,909 37	+ 66,891,090 63	491,250 —	198,549 70	+ 292,700 30	—	—	—
Totale	870,831,000 —	595,535,124 86	+275,295,875 14	1,554,500 —	548,655 51	+ 1,005,844 49	1,614,500 —	2,030,149 34	— 415,649 34

PRODOTTO CHILOMETRICO DELLA RETE.

	Approssimativi esercizio corrente	Definitivi esercizio precedente	Differenze
Della decade	2,470 83	1,339 88	+ 1,130 95
Riassuntivo	61,669 21	42,338 62	+ 19,330 59

(1) Esclusi: la linea Cerignola stazione-città, ed i tronchi confine francese-Modane e Desenzano-Desenzano Lago.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede, composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Michele La Terza.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Adolfo Berio — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: gr. cr. on. Luigi Dari — comm. Giovanni Formica.

Commissario del Governo: comm. Raffaele De Notaristefani — Commissario supplente: comm. Guglielmo Ciamarra.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli — Vice segretario: cavaliere uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente sentenza:

Nel giudizio di legittimità per la cattura del piroscafo ellenico *Mikail*;

Visti gli atti relativi alla suddetta cattura;

Udita la relazione del commissario relatore comm. Giovanni Formica;

Sentito il commissario del Governo il quale ha confermato le proprie conclusioni scritte;

Ritenuto:

IN FATTO:

Il 20 agosto 1915 partiva da Salonicco il piroscafo di bandiera ellenica *Mikail* di tonnellate nette 1047,67, di proprietà del signor Leonidas Michalon, comandato dal capitano Proganlis e noleggiato dal Governo montenegrino, per trasporto di viveri a San Giovanni di Medua.

Il giorno 24 agosto il vapore giunse a Gallipoli e si arrestò fuori rada in attesa di salvacondotto per l'entrata nell'Adriatico, giusta le norme stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000, relativo al blocco dell'Adriatico. L'autorizzazione di entrare fu ritardata fino al 20 settembre a causa delle condizioni incerte di sicurezza della navigazione, ma il piroscafo ritardò ancora la partenza, a causa della mobilitazione dell'esercito e della flotta disposta dal Governo greco il 24 settembre.

In seguito però ad autorizzazione del proprio Governo il *Mikail*, munito di salvacondotto dal capitano di porto di Gallipoli, partiva il giorno 2 ottobre per Valona, porto di approdo stabilito dalle autorità marittime italiane.

Ivi giunto il 4 ottobre, procedeva allo scarico di parte del carico su velieri. Sorgevano quindi contestazioni tra il delegato del Montenegro a Valona, signor Giurascovich, il quale chiedeva che il piroscafo si recasse a Durazzo, per terminare lo scarico, ed il capitano, che rifiutava, allegando specialmente la compiuta esecuzione del contratto e la mancanza di assicurazione, che coprisse i rischi del viaggio.

Il giorno 18 novembre 1915 il signor Radovich, rappresentante del Governo montenegrino a Roma, scriveva al comandante della seconda squadra a Brindisi che il ministro di Grecia in Roma aveva telegrafato al capitano di recarsi nel porto, che gli sarebbe stato indicato dalle autorità italiane; che il Governo montenegrino era pronto a pagare per il vapore i diritti che fossero riconosciuti giusti da autorità competenti greche, ed offriva intanto di anticipare L. 16.000.

Copia di questa dichiarazione veniva rimessa il 20 novembre dal comandante del porto di Valona al capitano del piroscafo, e nello stesso tempo, il comandante, in nome delle superiori autorità navali, diffidava il capitano che, se entro quattro giorni non avesse rilasciato dichiarazione di partire per Durazzo alle condizioni espresse nella dichiarazione stessa, si sarebbe proceduto al sequestro del piroscafo.

I quattro giorni trascorsero inutilmente, e quindi il 24 novembre 1915 il comandante del porto, in adempimento degli ordini ricevuti dal Comando in capo della seconda squadra, dichiarava di porre sotto sequestro il piroscafo, ponendolo a disposizione del Regio Governo.

Con lettera 20 dicembre successivo il Ministero della marina dichiarava poi che il sequestro era stato intimato in base agli articoli 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, e cioè per non avere osservato le disposizioni dell'autorità marittima entro la linea di blocco, non avendo rilasciata la dichiarazione accennata.

In base a questi articoli il commissario del Governo chiedeva con istanza 10 gennaio 1916, che la Commissione procedesse al giudizio relativo al sequestro.

Intanto il piroscafo affondava nelle acque di Durazzo il 29 dicembre 1916 in seguito a cannonate sparategli contro da navi austriache.

Questa Commissione deliberava il 1° marzo 1916 di procedere ad ulteriori atti istruttori specialmente per accertare quale fosse la condizione del piroscafo al momento dell'affondamento. In giudizio si costituiva il proprietario del piroscafo, rappresentato dal signor avv. Benedetto Intrigila, il quale chiedeva con una prima istanza che la Commissione dichiarasse esser venuto meno l'oggetto del giudizio per l'affondamento della nave. Con altra istanza chiedeva si accertasse quale fine avessero fatto due telegrammi spediti dal capitano al suo armatore il 20 e 25 novembre 1915. Compiuti gli accennati accertamenti istruttori dal commissario delegato, il presidente, in seguito a conforme deliberazione della Commissione, dichiarava con decreto 17 novembre 1916 chiusa l'istruttoria.

Nell'interesse del proprietario con analoga memoria difensiva presentata il 29 novembre 1916, così si conchiudeva:

« Piaccia all'ecc.ma Commissione ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta.

In via pregiudiziale

1° dichiarare di non avere giurisdizione nel caso presente per essere da un lato estinta ogni azione dello Stato contro la nave e dall'altro lato per non essere stata presentata dagli interessati alcuna domanda di risarcimento;

2° dichiarare di non avere giurisdizione per ragione di materia, mancando un atto di cattura a titolo di violazione di blocco;

3° dichiarare inammissibile l'azione a norma dell'art. 51 della dichiarazione di Londra, adottata per la presente guerra con decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 840.

Subordinatamente in merito.

Qualora la ecc.ma Commissione creda di poter pronunciare intorno alla legittimità della pretesa cattura, e, salvo ogni gravame, dichiarare illegittima la disposizione data con la intimazione 20 novembre 1915 e la cattura che in base ad essa si pretende eseguita, facendo salve tutte le ragioni spettanti agli interessati sia per la perdita della nave, sia per i danni, con la condanna dell'Amministrazione dello Stato nelle spese del presente giudizio ».

Il commissario del Governo depositava il giorno 5 marzo 1917 le sue conclusioni, colle quali chiede che la Commissione voglia dichiarare legittima la cattura del piroscafo ellenico *Mikail*, e pronunciare la confisca per il tempo precedente all'affondamento.

Ciò premesso la Commissione ha considerato;

IN DIRITTO:

Le due prime eccezioni, colle quali la difesa del proprietario della nave catturata deduce in sostanza l'inammissibilità dell'azione dello Stato per due diversi ordini di ragioni, che si riassumono nella estinzione dell'azione in seguito alla perdita della nave e nella materia del giudizio, dato da un atto di sequestro e non di cattura, sono state presentate per sorreggere l'unica eccezione, colla quale si nega a questa Commissione la potestà di giudicare sulle istanze del commissario del Governo.

Però il potere di dichiarare estinta l'azione presuppone il potere di affermarne la vita e non può quindi spettare se non al giudice della azione. E spetta pure a questo giudice esaminare la materia sottoposta al suo giudizio, quando l'esame si risolve, come nel caso attuale,

nell'interpretazione di un atto che vien posto quale titolo della domanda.

Pertanto, prescindendo anche dall'applicabilità a questa Commissione della norma che attribuisce al giudice dell'azione la facoltà di pronunciare anche sulla propria competenza, non si può negare che essa abbia nel caso speciale la facoltà di pronunciare sulle due eccezioni preliminari, poichè porterebbero, se fondate, a negare non già la competenza di questa Commissione, ma semplicemente l'ammissibilità dell'azione dello Stato.

La prima eccezione, colla quale dalla perdita della nave si deduce l'improponibilità dell'azione, per estinzione od almeno per mancanza di domanda, viene fondata su due presupposti, e cioè la direzione del procedimento delle prede, non contro le persone, ma contro la nave e l'impossibilità di una confisca, che verrebbe a colpire cosa non più esistente. Ma l'erroneità del primo presupposto, che si tenta sorreggere dando ora all'azione dello Stato un carattere penale, ora al procedimento un carattere oggettivo, apparirà evidente sol che si consideri l'assurdo giuridico sul quale si fonda, e cioè la possibilità di un'azione, sia essa penale, ovvero sia civile, che abbia per soggetto passivo, non l'uomo, ma la cosa, e si estingua quindi per il perimento della cosa.

Certamente la finalità del procedimento delle prede, attuato nell'interesse dello Stato, conferisce alla sentenza la stessa autorità universale, propria della sentenza penale, ed è pur vero che le speciali condizioni in cui il procedimento si svolge, non permettendone la proposizione in confronto di persone determinate, generalmente ignote, giustificano la proponibilità di domande contenenti la sola indicazione della cosa catturata Ma questi speciali caratteri non alterano il carattere fondamentale dell'azione dello Stato, che è pur sempre il mezzo per il riconoscimento e la reintegrazione del suo diritto violato, e si dirige quindi necessariamente contro gli autori della violazione.

Nè, l'azione può ritenersi estinta per l'impossibilità di raggiungimento del suo fine, e cioè la confisca. L'azione dello Stato tende certamente a questa finalità, ma come conseguenza della dichiarazione di legittimità della preda e come riconoscimento del fatto dell'acquisto già avvenuto. L'acquisto da parte dello Stato non è infatti a titolo derivativo, ma è a titolo originario, perchè trova la sua causa non nel diritto di proprietà del predato, ma unicamente nella potestà dello Stato belligerante, attuata in conformità delle norme giuridiche, che ne regolano l'esercizio. Ma, poichè la attuazione di questa potestà avviene con la cattura, il titolo dell'acquisto sorge fin da quel momento e la sentenza che ne dichiara la legittimità, qualunque ne sia la più esatta definizione, constata soltanto un fatto avvenuto e produce quindi fin dal momento della cattura il passaggio della proprietà. Questa nozione della sentenza, accettata sostanzialmente dalla dottrina più autorevole, porta necessariamente ad affermare la permanenza della potestà di giudicare del tribunale delle prede, anche dopo la perdita della cosa predata.

Di questa competenza non si dubitò infatti nel corso delle vicende giudiziarie, che seguirono la sentenza 16 maggio 1905 della Corte delle prede di Jokohama, dichiarante buona preda il piroscafo inglese *Romulus*, sebbene fosse affondato nel giorno successivo alla cattura.

Nè in ogni caso si può contestare l'interesse dello Stato ad ottenere la sentenza, che stabilisce di fronte a tutti la legittimità dell'acquisto. L'utilità finale della domanda diretta ad accertare la legittimità del titolo dell'acquisto sussiste per lo Stato, come per ogni soggetto di diritti, poichè rende sicura la proprietà contro ogni pretesa od attacco.

L'azione dello Stato non può essere quindi esclusa dalla tutela giurisdizionale soltanto perchè, dopo la perdita della nave, si riduce al semplice accertamento del suo diritto di proprietà. Anche le azioni di semplice accertamento sono ammesse ormai dalla concorde dottrina, e trovano salda base nell'interesse di porre sotto la garanzia della legge il bene conseguito.

Tale interesse, non eventuale, ma attuale, offre il criterio distintivo tra azione di accertamento ed azione di jattanza od anche azione *ad provocandum* e non viene quindi meno, soltanto perchè l'azione possa essere stata proposta anche come sicuro mezzo di difesa preventiva contro una possibile azione di danno per illegittimità della cattura, non ancora proposta.

Quest'utilità, la cui sussistenza non si può del resto negare di fronte alle riserve esplicite formulate dalla difesa del proprietario della nave, potrà essere stata tenuta presente nel proporre l'azione, ma rimane sempre secondaria e semplice conseguenza del raggiungimento dell'altra più generale ed ultima, data dall'accertamento del diritto, per effetto dell'autorità universale propria del giudicato, che dichiara legittima la preda.

Pertanto l'azione per la legittimità della cattura poteva essere proposta anche dopo il perimento della nave.

Nè la sua proposizione poteva trovare ostacolo nella natura dell'atto compiuto, che è veramente di cattura, e non di sequestro, come si sostiene colla seconda eccezione. Certamente nell'intimazione del 20 novembre 1915 si parla di sequestro, e non si citano gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale del 4 luglio 1915, n. 1000, che non sono neppure citati nel successivo verbale del 24 novembre 1915, nel quale si dichiara ancora di portare sotto sequestro la nave. È pur vero che, secondo la terminologia adottata dal Codice della marina mercantile e dagli ultimi decreti Luogotenenziali sul diritto marittimo di guerra, il sequestro si distingue dalla cattura. Anzi nella nostra legislazione il sequestro sta ad indicare propriamente soltanto il provvedimento, in virtù del quale le navi nemiche, esistenti nei porti dello Stato all'atto della dichiarazione di guerra, sono trattenute per sottrarle alla disponibilità del nemico fino al termine delle ostilità (articoli 243, 244 Codice marina mercantile, art. 1 decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 840); mentre la cattura è l'atto col quale l'autorità navale belligerante prende possesso di una nave nemica o neutrale che, per aver violato le norme del diritto di guerra, sia soggetta a confisca (art. 317 Codice marina mercantile, art. 11 R. decreto 13 ottobre 1911, n. 1145, art. 15 decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1115, art. 4 decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000). Ma la distinzione non venne sempre posta in termini così precisi, che porterebbero del resto ad escludere la possibilità di un sequestro su nave neutrale, poichè anzi si presentò sempre molto incerta così nella nostra legislazione positiva, come sopra tutto nelle convenzioni internazionali e nella pratica.

Nelle norme di diritto internazionale marittimo pubblicate in Italia nel 1908 il sequestro viene infatti considerato, in conformità del resto alla terminologia adottata presso altre nazioni, come una formalità procedurale precedente ogni atto di cattura (§ 5 dell'appendice) ed anzi confuso con la cattura (n. 147). Sequestro e cattura vengono considerati poi come sinonimi in vari articoli della dichiarazione di Londra, e così agli articoli 14, 17, 19, 20, 37, 38, 49, 64, si parla di sequestro, volendo accennare ad atti di vera cattura, mentre quest'ultimo termine proprio trovasi usato negli articoli 48, 52, 60.

In realtà le stesse lunghe discussioni svoltesi durante la conferenza non approdarono ad una sicura distinzione poichè, come attesta il Rénault, si stabilì soltanto che la parola sequestro si usa anche nel caso in cui non esista l'intenzione di catturare la nave. Tali discussioni, come l'incertezza del linguaggio delle leggi e della stessa giurisprudenza dei tribunali delle prede, sono del resto indice di una confusione, che appare anche nella pratica. Nel caso attuale lo stesso comandante di porto che usava la parola « sequestro » dichiarava poi con sua nota del 20 dicembre 1915 al Ministero della marina di aver voluto parlare di cattura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000.

D'altronde il provvedimento di sequestro, sia nel senso tecnico preciso adottato dalla nostra più recente legislazione di guerra, sia anche nel più largo senso di provvedimento conservativo, preso per il semplice accertamento della natura del carico o per giungere poi

alla cattura, non si adatta all'apprensione della nave compiuta per aver violato le disposizioni impartite dal comandante della forza navale nella zona di blocco. Secondo le norme relative al blocco dell'Adriatico, stabilite dal decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000, delle quali i comandanti le navi ammesse nella zona di blocco non possono certamente allegare l'ignoranza, questa apprensione viene definita cattura e dà luogo alla confisca. I motivi che indussero il comandante la forza navale bloccante ad emanare le disposizioni, non possono alterarne la natura e farne venir meno gli effetti previsti dalla legge. La successiva utilizzazione della nave sta in fine a confermare che si volle operare una cattura, poichè il belligerante, conscio della legittimità dell'atto, considerò come già passata in sue mani la proprietà, e quindi il diritto di disporre della nave.

Infine non ha maggior fondamento la terza eccezione preliminare, colla quale si deduce l'inammissibilità dell'azione per inosservanza dell'art. 51 della Dichiarazione di Londra. Quest'articolo contempla infatti l'ipotesi diversa della distruzione della nave neutrale catturata, compiuta volontariamente dal belligerante, e subordina in questo caso l'ammissione della domanda di legittimità della preda alla prova dello stato di necessità, mentre il piroscafo in questione non venne distrutto dal catturante, ma per effetto di azione bellica compiuta dal nemico dopo la cattura.

Sulla legittimità dell'uso non si solleva poi specifica contestazione, e non si può sollevare, specialmente quando si ritenga la legittimità della cattura, dalla quale deriva, come si osservò, il diritto più ampio di disporre della nave fin dal momento in cui venne operata.

La istanza per legittimità della cattura nel caso attuale è poi fondata sopra elementi di fatto non contestati. Non si nega, e risulta d'altronde dagli atti, che il piroscafo fu ammesso all'entrata nella zona bloccata dell'Adriatico unicamente perchè potesse portare a destinazione un carico di viveri per il Montenegro. Questo scopo doveva necessariamente essere raggiunto rispettando le esigenze del regime di blocco, cui è sottoposto l'Adriatico, ed i larghissimi poteri accordati per il loro raggiungimento all'autorità marittima dal decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000.

Queste condizioni del piroscafo spiegano la lunga sosta a Gallipoli, l'approdo successivo a Valona, porto diverso da quello fissato nel contratto di noleggio, ed infine l'intimazione fatta il 20 novembre dal capitano di porto di Valona in nome delle superiori autorità navali. Trattasi, cioè, sempre di speciali disposizioni, che l'autorità marittima impartiva nella zona di blocco per la navigazione del piroscafo, valendosi dell'espresso ed amplissimo potere accordatole dall'art. 3 del detto decreto Luogotenenziale. Si restringe arbitrariamente l'ampia portata di questo articolo, allorquando si afferma che le « altre disposizioni che le autorità marittime crederanno impartire ciascuna volta alle navi ammesse all'entrata ed all'uscita dell'Adriatico » debbano essere della stessa natura di quelle richiamate nello stesso articolo e stabilite dal precedente decreto 13 luglio 1915, n. 899, per la navigazione delle navi mercantili tutte nell'Adriatico. Anzi appunto l'aver aggiunto a queste norme generali la facoltà di impartirne altre, speciali per ogni caso, e non indicate quindi preventivamente, ma lasciate al completo criterio discretivo dell'autorità marittima, prova come l'oggetto di queste disposizioni possa essere diverso, pur essendo sempre relativo alla navigazione. L'ordine poi era di partire e di navigare verso un determinato porto dell'Adriatico, quello precisamente che esauriva lo scopo del viaggio. Aveva quindi per oggetto esclusivo la navigazione, e non si può affermare che riflettesse il carico, soltanto perchè l'ordine di navigare verso quel porto raggiungeva anche lo scopo di trasportare ivi il carico, giacchè, se così si dovesse intendere, ogni disposizione relativa a navi mercantili si risolverebbe sempre in disposizione per il carico.

Dalla stessa natura della disposizione derivava anche come logica conseguenza l'applicabilità della comminatoria stabilita per la sua inosservanza, e cioè la cattura e confisca per violazione di blocco. Le norme che regolano il blocco dell'Adriatico, si presumono note a tutte le navi ammesse alla navigazione in quel mare, e non occorre quindi, per applicare le comminatorie, che queste siano di volta in volta rammentate ai capitani.

Pertanto l'intimazione del 20 novembre non perde la sua efficacia soltanto perchè in essa si parla di sequestro e non di cattura, e perchè non si richiamano gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale, la cui ignoranza non può essere addotta a sua scusa dal capitano, che d'altronde ben comprese la portata dell'ordine, poichè telegrafò subito al suo armatore che l'autorità militare marittima aveva ordinato il sequestro del piroscafo se non fosse partito entro quattro giorni.

Nè basta per giustificare l'inosservanza dell'intimazione la mancanza di risposta a questo telegramma, mai giunto a destinazione. I rapporti tra capitano e armatore rimangono completamente indifferenti per il regime di blocco, che si svolge in confronto del capitano, il quale, qualunque sia l'ordine ricevuto dal suo armatore, deve sottostare alle norme imposte da quel regime, e soffrire, in caso di inosservanza, che siano applicate le relative sanzioni.

Infine non potrebbero, se anche fossero fondati, portare a ritenere illegittima la cattura i dedotti vizi di eccesso di potere e di manifesta ingiustizia, dai quali sarebbe affetta l'intimazione, secondo la tesi della difesa dell'armatore. Di fronte ad atti dell'autorità militare, compiuti nell'esercizio del potere conferitole per la condotta delle operazioni di guerra, ogni controllo sui motivi che indussero l'autorità stessa ad usarne, esorbiterebbe dalla competenza di questa Commissione, chiamata a giudicare soltanto sulla legittimità della cattura, che devesi affermare sempre quando esista, come nel caso attuale, una disposizione per la navigazione, emanata dall'autorità militare marittima in virtù dei poteri conferitile dalla legge, ed esista pure la contravvenzione all'ordine così legittimamente emanato.

Stabilire anche per quali ragioni sia stata data la disposizione, e se le ragioni stesse siano tali da costituire uno sviamento, od anche un uso ingiusto del potere accordato all'autorità, significherebbe ammettere un sindacato di legittimità, quale soltanto eccezionalmente e per ragioni storiche ben note viene esercitato da una speciale giurisdizione amministrativa, e che si risolverebbe in questo caso nel sostituire il giudizio del magistrato al potere discrezionale amplissimo dell'autorità militare.

Quest'ultimo soltanto poteva conoscere, ed ha del resto indicato, le gravi ragioni d'ordine militare che rendevano pericolosa per l'andamento delle operazioni l'ulteriore permanenza del piroscafo a Valona, ed è pur possibile che tali ragioni non permettessero di fare uscire in quel momento la nave dall'Adriatico, così che si dovesse necessariamente imporle di navigare in direzione opposta.

D'altra parte, anche se si potesse prescindere da queste pur decisive considerazioni, l'autorità marittima, che aveva rilasciato il salvacondotto per uno scopo determinato, e cioè il rifornimento dei viveri al Montenegro, aveva diritto di esigere che lo scopo venisse raggiunto, quando ogni pretesto dipendente da contestazioni coi noleggiatori era venuto a mancare per avere il rappresentante del Montenegro dichiarato di accettare in proposito le decisioni delle autorità competenti greche, e per avere il ministro di Grecia telegrafato in conseguenza al capitano di recarsi nel porto, che gli sarebbe stato indicato dalle autorità italiane. Per le norme regolatrici del blocco dell'Adriatico, nella zona bloccata non si possono considerare lecite se non le navigazioni e le soste giustificate dalle ragioni che indussero l'autorità bloccante a concedere l'ingresso. Ogni altra navigazione ad ogni altra sosta costituisce perciò infrazione del blocco e devesi considerare vietata. D'altronde nel caso speciale il capitano non chiese di essere autorizzato al ritorno nei quattro giorni decorsi tra l'intimazione e la cattura.

Infine non si può ritenere illegittima la cattura perchè nell'intimazione venne cambiato il porto di destinazione stabilito nel contratto di noleggio.

Prescindendo dall'ordine del ministro di Grecia di accettare il

cambiamento, trattasi sempre di una disposizione emanata dall'autorità marittima nell'esercizio del suo potere sulla navigazione nella zona bloccata; di un ordine, quindi, che rimane legittimo, se anche violasse i rapporti contrattuali intercedenti tra il capitano ed i suoi noleggiatori.

Debbonsi pertanto accogliere le istanze del commissario del Governo.

Quanto alle spese del giudizio non è il caso di emettere alcun provvedimento, mancando in proposito una espressa istanza del commissario del Governo.

PER QUESTI MOTIVI,

La Commissione;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1000, 22 del regolamento interno della Commissione.

Dichiara legittima la cattura del piroscafo ellenico *Mickail* e ne pronuncia la confisca a favore dello Stato italiano per il tempo precedente all'affondamento.

Nulla per le spese.

Così deciso dalla Commissione delle prede, in Camera di consiglio, nella sua sede in Roma, via Zanardelli, n. 7, nei giorni 19 marzo e 2 maggio 1917.

La Terza — Barbavara — Berio — Mazzinghi — Bissaro — Dàri — Formica — Marcelli.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Stato maggiore generale.

Con decreto Luogotenenziale del 29 aprile 1917:

Rossi conte Giuseppe, tenente generale, collocato a riposo dal 1° maggio 1917 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917:

Guerrini cav. Domenico, maggior generale, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 1° giugno 1917, ed inscritto nella riserva.

Severini cav. Augusto, id., id. a riposo dal 10 maggio 1917 ed inscritto nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale del 13 maggio 1917:

Malingri di Bagnolo conte Alessandro, tenente generale a disposizione in soprannumero — Collocato in posizione ausiliaria dal 1° giugno 1917.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 25 febbraio 1917:

Cardelli cav. Emilio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 9 febbraio 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 22 aprile 1917:

Tessore Giuseppe, maggiore, collocato in posizione ausiliaria dal 1° giugno 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 3 maggio 1917:

Sindici cav. Giulio, colonnello, collocato a riposo dal 16 maggio 1917 ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Con decreto Luogotenenziale del 13 maggio 1917:

Ortona Luigi, primo capitano, collocato in posizione ausiliaria dal 1° giugno 1917.

Arma del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917:

Balma cav. Adolfo, maggiore, collocato in congedo provvisorio, dal 1° giugno 1917.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con decreto Luogotenenziale del 3 maggio 1917:

Tommasi nobile Camillo, tenente generale, collocato a riposo dal 1° giugno 1917, ed inscritto nella riserva.

Saladino cav. Giovanni, id. id. — Oro cav. Pasquale, id. id., id. da 1° giugno 1917, ed inscritti nella riserva.

Moccia cav. Achille, maggiore generale, collocato a riposo, dal 1° giugno 1917 ed inscritto nella riserva.

Antonini cav. Attilio, id. id. — Berlingieri cav. Adolfo, id. id. — Depetris cav. Bartolomeo, id. id., id. dal 1° giugno 1917, ed inscritti nella riserva.

Con decreto Luogotenenziale dell'11 febbraio 1917:

Delogu cav. Giampietro, colonnello (avvocato militare) distretto Cagliari, collocato a riposo per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1917.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV della Corte dei conti).

Adunanza del 10 gennaio 1917:

Genitori.

Petriccione Maria di Proto, L. 1500 — Pistarino Teresa di Soave, L. 1500 — Taroppio Francesco di Pietro, L. 840 — Pedemonte Angelo di Francesco, L. 630 — Gulberti Vittorio di Marzio, L. 630 Ripanti Cesare di Arturo, L. 630 — De Filippis Geltrude di Pulci, L. 1500 — Gasbarrini Antimo di Giuseppe, L. 630 — Cravino Antonio di Giuseppe, L. 630.

Orfani.

Menti Elisa ed Elvira di Carlo, L. 630.

Adunanza del 22 gennaio 1917:

Voccia Salvatore, L. 1008 — Berto Ettore, caporale, L. 1344 — D'Angelo Mario, L. 612 — Ferraboschi Mario, L. 1260 — Pastorelli Onorato, L. 1260 — Morgagni Lorenzo, L. 612 — Breci Carmelo, L. 612 — Thedj Giovanni, L. 612 — Zordan Pietro, L. 612 — Mazzucca Giuseppe, L. 612 — Scarano Michele, L. 612 — Zublena Salvino, L. 1008 — Tignone Feliciano, caporal maggiore, L. 720 — Ferlone Giuseppe, L. 612 — Naso Antonio, L. 1008 — Boldi Oreste, L. 1008 — Grossi Romeo, L. 1008 — Brocardo Giovanni, L. 1008 — Danzo Giovanni, L. 612 — Urso Salvatore, L. 612 — Ballabio Cesare, L. 612 — Aragone Giacomo, L. 612 — Zucchi Giovanni, caporal maggiore, L. 720 — Savarino Michele, L. 1008 — Datta Giacomo, L. 612 — Benacchio Giuseppe, L. 612 — Rossi Nello, L. 1008 — Rosa Fiorentino, L. 1008 — Repetto Giuseppe, marinaio, L. 1260.

Agnesina Angelo, L. 612 — Rodino Secondo, L. 612 — Favilla Antonio, L. 1260 — Ferro G. B., L. 612 — Polattini Geremia, caporale, L. 720 — Zeffiro Carlo, L. 1008 — Botticella Antonio cap. magg., L. 720 — Andreoni Ambrogio, L. 612 — Massaccesi Enrico, L. 612 — Villani Bruno, L. 612 — Zini Pilade, L. 1008 Chiarappa Francesco, L. 1008 — Cagnoni Giuseppe, L. 612 — Parancola Ticilio, L. 612 — Colleoni Angelo, L. 612 — Cecanibbi Pio, L. 612 — Cattaneo Francesco, L. 1008 — Catenaro Giuseppe coporale, L. 720 — Cattarulla Romualdo, L. 1008 — Vincenzi Angelo, L. 1008 — Avoni Geremia, L. 1008 — Maranesi Mario, L. 1008 Mita Romolo, L. 1008 — Cinchini Domenico, L. 612 — Ligozzi Emilio, caporale, L. 720 — Mora Attilio, L. 612 — Rolandi Giuseppe, L. 1008 — Scrofani Salvatore, L. 612 — Belletti Giuseppe, L. 612 — Prigione G. B., L. 612 — Parassole Libero, L. 1008 — Ellena G. B., L. 1008 — Depretis Domenico, L. 1008 — Spadoni Alfredo, capor. magg., L. 720 — Bazzoni Guglielmo cap., L. 720 — Pilot Giacomo, L. 612 — Pastorino Tomaso L. 1008 — Picone Vincenzo, L. 612 — Massari Giuseppe, L. 1008 — Bergianti Remigio, L. 612 — Petrella Giuseppe, L. 1008 — Badiali Giuseppe, L. 612 — Piatti Carlo, L. 1008 — Nerozzi Sisto L. 1008.

Marzocchi Antonio, L. 612 — Ramundo Angelo, L. 1008 — Zanetti Oreste, L. 612 — Gambini Alfonso, caporale, L. 720 — Mirto Antonio, L. 612 — Gatti Ubaldo, L. 612 — Vinciguerra Luigi, L. 1008 Tomassone Lorenzo, sergente, L. 912 — Castoldi Enrico, L. 612 — Dugini Angelo, sergente maggiore, L. 1792 — Tofanelli Fernando, L. 1008 — Aibizzetti Francesco, L. 1008 — Sala Giacomo

L. 612 — Peduzzi G. B., L. 612 — Santarelli Enrico, L. 612 — Pucciarini Tiberio, L. 612 — Vismara Martino, caporale, L. 1344 — Bonafede Giuseppe, L. 1260 — Niccoli Ugo, L. 1008 — Vaccari Filippo, caporale, L. 720 — Ballatore Giacomo, L. 1008 — Filardo Erasmo, L. 1008 — Monacelli Casimiro, L. 612 — Borsari Gaetano, caporale, L. 720 — Morganti Renato, id., L. 720 — Beleri Pietro, caporale maggiore, L. 720 — Pinna Vincenzo, L. 1008

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 maggio 1917, in L. 133,50.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art 39 del Codice di commercio accertato il giorno 30 maggio 1917, da valere per il giorno 31 maggio 1917:

Franchi	123 43	Dollari	7,05
Lire sterline	33 57	Pesos carta	3 04 3/4
Franchi svizzeri	139 47	Lire oro	133 50

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DELLE COSTRUZIONI NAVALI

Divisione manutenzione naviglio e servizio generale - Sezione 3ª

Notificazione per l'apertura d'un concorso per nove posti di tenente del genio navale.

Il giorno 16 luglio 1917, avranno principio in Roma, presso il Ministero della marina, innanzi ad apposita Commissione, gli esami di concorso per la nomina di nove tenenti del genio navale, con l'annuo stipendio di L. 2400, oltre l'indennità d'arma, come risulta dall'allegato alla presente notificazione.

La nomina sarà conferita, di diritto, ai nove concorrenti che avranno riportato i più elevati numeri di punti, purchè questi superino la media che è indicata per l'idoneità nelle norme qui appresso esposte.

A parità di punti, saranno preferiti i concorrenti muniti di laurea, e fra questi i concorrenti muniti di diploma d'ingegnere navale e meccanico e successivamente quelli muniti di diploma in elettrotecnica Quando con questo criterio non si riesca a determinare la precedenza, saranno preferiti coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma, a cominciare dalla prima, secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Ultimati gli esami e stabilita la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, il Ministero procederà alla nomina a tenenti del Genio navale dei primi nove e contemporaneamente, se lo riterrà del caso, di uno o due dei classificati immediatamente dopo, allo scopo di riempire altrettanti posti dell'organico del Genio navale che fossero vacanti.

Nessuno però dei concorrenti risultati idonei, oltre i primi nove, avrà diritto a tale nomina, che deve ritenersi di esclusiva facoltà del Ministero.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno essere nati non prima del 15 luglio 1893, ed avere:

a) riportato la laurea di ingegnere (civile, o industriale, o navale e meccanico), in una delle Regie scuole di applicazione o politecniche del Regno, o nella R. scuola superiore navale di Genova;

b) oppure avere il grado di ufficiale subalterno di vascello o macchinista nel corpo di stato maggiore generale della R. marina o di tenente o sottotenente di artiglieria e genio nei ruoli del servizio permanente;

c) oppure avere superato felicemente l'esame in tutte le materie dell'ultimo o penultimo anno di applicazione presso le scuole d'ingegneria del Regno, della R. scuola superiore navale di Genova o della sezione navale della R. scuola superiore politecnica di Napoli.

I concorrenti muniti di laurea dovranno allegare alla domanda il relativo diploma originale. Quelli che avessero soltanto compiuto i tre od i due anni di applicazione dovranno, alla domanda, allegare un certificato autenticato dal direttore della scuola di origine, da cui risulti soddisfatta la condizione di cui alla lettera *c*).

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali su tutte le materie del triennio o del biennio di scuola di applicazione (o scuola superiore) e del biennio universitario (o corso preparatorio). Questi ultimi certificati serviranno per conoscenza del Ministero e della Commissione esaminatrice. Però i concorrenti, facendone cenno nella domanda, potranno riservarsi di presentare all'atto dell'esame il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui avanzano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che a detto istante non fossero ancora in grado di esibire.

Gli aspiranti al concorso, inoltre, dovranno provare di soddisfare alle condizioni e presentare i documenti qui appresso indicati:

1° essere per nascita o per naturalizzazione regnicoli;

2° soddisfare le prescrizioni della legge sui matrimoni degli ufficiali della R. marina;

3° presentare il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio, ed il certificato generale di penalità rilasciato dal competente tribunale civile e penale. I documenti di cui ai nn. 2 e 3 dovranno avere una data non anteriore al 15 maggio 1917;

4° avere l'attitudine fisica richiesta pel servizio militare, che sarà accertata mediante visita sanitaria, alla quale gli aspiranti, saranno sottoposti, alla presenza della Commissione esaminatrice, prima di dare principio agli esami;

5° presentare il certificato di esito di leva (1).

I concorrenti che trovansi sotto le armi col grado di ufficiale, sono esonerati dal provare di soddisfare alle condizioni e dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5; ammenochè non siano ufficiali di complemento, nel qual caso dovranno provare di soddisfare alle condizioni 2ª e 4ª. I concorrenti che siano aspiranti del genio navale, debbono soddisfare alle sole condizioni di cui ai nn. 2 e 4, e quelli che, trovandosi sotto le armi, non entrino in alcuna delle categorie ora nominate, debbono soddisfare alle condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4.

Gli aspiranti dovranno far pervenire le loro domande in carta bollata da L. 2, con l'indicazione del proprio domicilio e corredate dai documenti che provino il possesso dei necessari requisiti, a tutto il giorno 15 giugno 1917 al Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali, Divisione manutenzione naviglio e servizio generale).

Verificata la regolarità delle domande e dei documenti, i concorrenti saranno invitati a presentarsi agli esami.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti al concorso, nel modo che crederà op-

(1) Gli atti di nascita, di cittadinanza italiana e di stato libero devono essere vidimati dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione sono stati rilasciati; i certificati di buona condotta devono essere vidimati dal prefetto; quelli di penalità dal procuratore del Re.

portuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti del genio navale e classificati per ordine di merito d'esame.

Quelli muniti del diploma di ingegnere navale e meccanico rilasciato dalla scuola navale superiore di Genova o dalla sezione navale della Regia scuola superiore politecnica di Napoli saranno inviati a prestar servizio nei RR. stabilimenti marittimi. Quelli non muniti di tale diploma saranno destinati presso le due scuole di Genova o Napoli per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico.

Ciascuno dei vincitori del concorso non residenti in Roma, dopo la nomina a tenente, riceverà:

a) l'ammontare della spesa incontrata (biglietto di seconda classe a tariffa ordinaria o militare) per recarsi dal luogo di residenza a Roma e viceversa;

b) l'indennità giornaliera di L. 8 lorde per tutto il tempo della permanenza a Roma (al massimo dal giorno dell'inizio degli esami a quello in cui sarà affissa, fuori la sala delle sedute, la graduatoria dei riusciti idonei agli esami stessi);

c) gli assegni di viaggio a tariffa militare per rendersi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio. Questi ultimi assegni (lettera *c*) saranno dati anche ai vincitori del concorso residenti in Roma.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali), presso le direzioni delle costruzioni nei RR. arsenali di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto e presso gli uffici tecnici della R. marina di Genova, Livorno, Terni, Palermo e Milano; se sono già militari, potranno assumere ragguagli presso gli stessi uffici pel tramite delle autorità dalle quali dipendono.

N. B. - Per il programma e le norme rivolgersi al Ministero della marina (Direzione generale delle costruzioni navali, divisione manutenzione naviglio, ecc. sez. 3ª).

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *30 maggio 1917* — **(Bollettino di guerra n. 736).**

L'attività delle artiglierie nella giornata di ieri fu scarsa lungo la fronte del Trentino e Carnia, assai viva sulla fronte Giulia ed assunse carattere di particolare violenza nel settore dal Monte Cucco, al Vodice e ad oriente di Gorizia.

Anche ieri il nemico ripetette i suoi ostinati tentativi di irruzione contro i nostri trinceramenti della quota 652 del Vodice: tre successivi attacchi preparati da intenso fuoco di artiglieria fallirono completamente. Prendemmo una trentina di prigionieri.

Sul Carso procede attivamente l'afforzamento delle nostre linee; un tentativo di assalto nemico ad oriente di Boscomalo fu sventato dal fuoco delle nostre batterie.

Tra Jamiano e il mare con parziali azioni offensive ampliammo la nostra occupazione ad ovest di Medeazza.

Nel pomeriggio del 28, dopo accanito combattimento aereo, i nostri aviatori abbatterono un velivolo nemico ad est di Monte San Marco.

Cadorna.

ROMA, 30. — Durante la settimana finita a mezzanotte di domenica 27 sono entrate in porti italiani 493 navi mercantili di ogni nazionalità con una stazza complessiva lorda di 480.110 tonnellate e ne uscirono 476 con stazza lorda di 451.255 tonnellate senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane per opera del nemico consistono in dodici piccoli velieri, quasi tutti inferiori alle cinquanta tonnellate.

Nessun piroscafo italiano venne affondato o danneggiato.

Settori esteri.

Dal settore orientale non è segnalato che fuoco di fucileria. Sul Sereth, invece, pare che i russo-rumeni si preparino a riprendere l'offensiva. Lo prevede il comunicato ufficiale odierno da Berlino, notando l'aumentata attività di essi in questi ultimi giorni.

Nel settore occidentale la lotta si è riaccesa violenta a sud di Saint-Quentin, sulla riva sinistra della Mosa e in Fiandra, ma senza dare sinora risultati apprezzabili.

In Macedonia continuano i duelli di artiglieria sul Vardar e sulla Cerna. Nel settore caucasico, in Mesopotamia e in Palestina la situazione si mantiene invariata.

Dalla statistica delle navi entrate ed uscite dai porti inglesi nella settimana terminata il 27 scorso si rileva una sensibile diminuzione nei siluramenti per parte di sottomarini tedeschi e austro-ungarici. Infatti, su un movimento di 5487 navi, solamente 19 sono state affondate, ciò che dà una percentuale poco superiore al 0,3 per cento.

L'*Agenzia Stefani* comunica sulla guerra i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 30. — Un comunicato del grande stato maggiore dice: Fronti occidentale, romeno e del Caucaso. — Fuoco di fucileria.

Aviazione. — Nella notte sul 29 un nostro aviatore, il guardiamarina Argeeyeff e l'osservatore, capitano Skarsky, effettuarono un raid durante il quale lanciarono quattro bombe sopra una località delle posizioni nemiche nella regione di Starislavoff. Stamane verso le ore quattro, cinque apparecchi nemici apparvero su Dodgaitzy e lanciarono circa 40 bombe senza arrecarci danni. I nostri aviatori lottarono con gli avversari. Il nostro valoroso aviatore guardiamarina Kakorine rimase ucciso.

PARIGI, 30. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice: Lotta piuttosto violento delle artiglierie e scontri di pattuglie a sud di Saint-Quentin. In Champagne un attacco del nemico condotto da unità speciali di assalto tentò di avvicinarsi alle nostre trincee sul Mont Blond: il nemico dovette indietreggiare sotto la violenza dei nostri fuochi abbandonando morti e feriti. Facemmo prigionieri e prendemmo una mitragliatrice ed un apparecchio lancia-flamme. Sulla riva sinistra della Mosa eseguimmo un colpo di mano sulle linee tedesche alla quota 304. Importanti distruzioni furono operate, ed abbiamo ricondotto una diecina di prigionieri. Ovunque altrove notte calma.

Due aeroplani tedeschi furono abbattuti da un nostro pilota nella giornata del 29. Si conferma che un altro aeroplano nemico fu abbattuto il 27 nella regione di Filain.

PARIGI, 30. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice: Le due artiglierie hanno continuato ad essere molto attive durante la giornata nella regione a sud di Saint-Quentin. In Champagne l'energica risposta delle nostre batterie ha posto fine ad un bombardamento piuttosto vivo delle nostre trincee del Mont Haut e del Casque.

Giornata relativamente calma sul resto del fronte.

LONDRA, 30. — Il comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di oggi, dice: Nuclei nemici furono respinti durante la notte nelle vicinanze di Fontaine-les-Croiselles e ad ovest di Lens. Nostre pattuglie penetrarono nelle trincee nemiche a sud di Neuve-Chapelle, recando perdite ai difensori.

Niente altro di importante da segnalare.

LE HAVRE, 30. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice: Nel pomeriggio del 29 la nostra artiglieria da trincea ha effettuato un riuscito tiro di distruzione contro i ricoveri delle mitragliatrici. La reazione dell'artiglieria nemica è stata vivissima. Durante la scorsa notte un distaccamento nemico, che ha

tentato di avvicinarsi ad uno dei nostri posti è stato respinto dal nostro fuoco. Durante la giornata abituali azioni dell'artiglieria.

PARIGI, 30. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 29 corr., dice: Attività dell'artiglieria sulla riva destra del Vardar e nella curva della Cerna.

LONDRA, 30. — Durante la settimana terminata il 27 scorso, alle tre del pomeriggio, il movimento delle navi mercantili di ogni nazionalità nei porti del Regno Unito è stato il seguente:

Arrivi: 2719; partenze: 2768. Navi mercantili britanniche affondate: diciotto al disopra delle 1600 tonnellate; una al disotto e due battelli da pesca. Navi mercantili britanniche attaccate senza successo: diciassette.

La statistica comprende invariabilmente tutte le navi mercantili affondate, comprese quelle che si trovano al servizio del Governo.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 29 (ritardato). – Il massiccio del Vodice, uno dei più importanti caposaldi del bastione montuoso a nord di Gorizia, conquistato nella vittoriosa battaglia iniziata il 12 maggio, va diventando la tomba di intere brigate austriache. Da quando le nostre intrepide truppe della 53ª divisione hanno posto piede sulla cresta dell'altura di quota 652, il nemico non ha dato più tregua. Quasi senza sosta l'artiglieria nemica ha tenuto il Vodice sotto un tiro a lenta scadenza, spesso l'ha flagellato con raffiche violente, con fuochi tambureggianti. Gli attacchi e i contrattacchi delle fanterie nemiche non si contano più.

Il 18 maggio, alle 15 le truppe della 53ª divisione raggiungevano la quota 652; la stessa notte dovevano respingere reiterati contrattacchi austriaci. L'indomani ampliavano ancora la loro occupazione, la perfezionavano il 20 e la notte sul 21 con nuove vigorose puntate irradianti dalla vetta. Le nostre colonne, come è stato detto, muovevano all'attacco sotto una grandine di proiettili, quale nessun'altra guerra conobbe, al suono della marcia reale e di inni patriottici.

Il 23 e il 24 maggio, con meravigliosi sbalzi successivi, tutto il trinceramento austriaco ad oriente delle case di Vodice veniva conquistato. I furiosi contrattacchi che il nemico sferrava immediatamente lanciando un'ondata dopo l'altra contro le nostre linee, fallivano tutti. Battaglioni interi venivano falciati dalle mitragliatrici, schiacciati dai fuochi di sbarramento. Migliaia di cadaveri coprivano le pendici dinanzi alle nostre linee.

Nella notte sul 25, nella giornata del 25, nella notte sul 26 altri contrattacchi si susseguivano invano alternandosi con violente azioni di artiglieria.

Particolarmente ostinati furono gli attacchi della giornata del 25, compiuti da dense masse di fanteria preparati e appoggiati da grandi concentramenti di fuoco d'artiglieria. Dopo una breve calma impostagli dalle enormi perdite subite, il nemico ha ricominciato i suoi tentativi la notte sul 27, li ha rinnovati con furibondo slancio e con grandi forze nella giornata del 28, mentre i nostri muovevano per allargare le posizioni raggiunte. Ma sempre i suoi assalti si sono sfasciati contro la ferrea, incrollabile resistenza delle nostre truppe, le quali, ricacciate le colonne nemiche, hanno nuovamente ripresa la marcia, riuscendo ad affermarsi saldamente su nuovi costoni del monte.

Finora soltanto nelle azioni svoltesi sull'altura di quota 652 il nemico ha lasciato nelle nostre mani un migliaio di prigioneri.

L'accanimento col quale il nemico infuria in questa zona si spiega coll'importanza che esso attribuisce alle posizioni del Vodice, delle quali nella speranza di riconquistarle, non ha mai annunciato le perdite nei suoi bollettini.

ROMA, 30. — L'importanza della vittoria nostra sull'Isonzo, già evidente nei progressi compiuti, negli obiettivi tattici raggiunti, nel numero dei prigionieri e nella quantità del bottino, appare anche più chiara dai particolari della preparazione morale e materiale con la quale il Comando austriaco si era accinto a sostenere questa grave prova.

Che il Comando austriaco ritenesse o volesse far ritenere inespugnabili tutte le sue posizioni ora conquistate da noi risulta non solo dall'unanime coro dei giornali austro-tedeschi e di molti neutrali che tale inespugnabilità affermavano prima dell'offensiva, ma da giudizi e documenti ufficiali.

Il *Nieuwe Courant* dell'Aja, giornale simpatizzante per gli imperi centrali, stampava il 22 maggio che le posizioni austriache sull'Isonzo erano state dichiarate imprendibili da Hindenburg e da Falkenhayn. Il tenente maresciallo Schenk, comandante del XXIII corpo d'armata austriaco, in un appello rivolto alle sue truppe il 13 maggio, quando il cannone italiano già aveva iniziato la battaglia, enumerava tutti i fattori che dovevano garentire l'intangibilità delle posizioni, l'aumento delle caverne, grazie al quale tutta la truppa poteva trovare riparo durante i bombardamenti, l'accresciuto numero delle batterie, tale, secondo il suo giudizio, da poter fare fronte alle artiglierie italiane; la convinzione, tratta da queste premesse, della inferiorità dell'esercito italiano rispetto alle nuove difese e ai nuovi mezzi d'offesa austriaci. Questa convinzione non doveva tuttavia esser saldissima nel tenente maresciallo Schenk perchè egli avvertiva l'artiglieria di tener fermo nelle sue postazioni anche se gli italiani fossero comparsi dinanzi ai pezzi.

« Circondati da reticolati - scriveva il tenente maresciallo - vi difenderete in lotte corpo a corpo coi moschetti e con le bombe a mano ». Il tenente maresciallo dava anche l'ordine di far scoppiare i pezzi che si fossero dovuti abbandonare.

L'aver provveduto di reticolati persino appostamenti di artiglieria, lontani qualche chilometro dalle linee di fanteria, dà una idea precisa della vastità e delle minuzie della organizzazione difensiva austriaca. Tale precauzione, tale moltiplicazione di ripari e di ostacoli non impedì tuttavia alle fanterie nostre, appoggiate potentemente dalle artiglierie, di arrivare, sfondando parecchie linee successive, di trincee, sui pezzi nemici.

Si sa che 36 cannoni furono catturati. Di molti altri si ha la prova che furono fatti saltare dal nemico prima di abbandonarli. Nonostante i reticolati e la difesa coi moschetti e con le bombe a mano molti artiglieri dovettero arrendersi alle nostre truppe.

Documento meno preciso, ma più solenne della preparazione austriaca, è un dispaccio in data 18 maggio inviato dall'Imperatore Carlo al colonnello generale Boroevic, che comanda gli austriaci sulla fronte Giulia. Copie di questo documento sono pure cadute in nostra mano. L'Imperatore esprime in esso la speranza che « l'Armata dell'Isonzo » precluda ancora e sempre la via di Trieste agli italiani. Le truppe agli ordini di Boroevic portavano fino al 18 maggio la designazione di 5ª armata.

Il tramutamento di questa designazione in quella di « Armata dell'Isonzo » fatta nel dispaccio imperiale voleva esser soprattutto un incitamento a disperata resistenza. Gli austriaci sono molto sensibili a questi formalismi. Infatti il generale Boroevic, nel comunicare ai soldati il dispaccio imperiale rilevava che essi dovevano esser fieri che il Sovrano legasse la 5ª armata al nome del fiume sulle sponde del quale da due anni combatte. « Tale augusto riconoscimento - egli scriveva - sia sempre per noi uno sprone per mantenerci degni del nome superbo che ci onora ».

In verità l'onorifico nome comincia a diventare improprio per le truppe di Boroevic, le quali non sono a contatto con l'Isonzo che in un breve tratto nella zona di Tolmino, ma questa concessione Sovrana dimostra come nulla sia stato trascurato dagli austriaci, neppur dal punto di vista morale, per impedire la vittoria che le nostre truppe hanno riportato negli ultimi gloriosi combattimenti.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla duchessa Sforza-Cesarini e dal principe di Belgioioso, visitò l'Esposizione garibaldina, alle Terme Diocleziane.

L'Augusta Signora, ricevuta dai componenti il Comitato della Esposizione e dal marchese Guglielmi per la Croce Rossa, si trattenne per quasi due ore nei vari reparti, accompagnata dai signori Everardo e Alfredo Pavia, benemeriti ordinatori dei numerosi e preziosi cimelii, connessi alla vita dell'Eroe dei due mondi. S. M. espresse ripetutamente il suo alto compiacimento e si rallegrò della disposizione intelligente e istruttiva di tante storiche preziosità.

La Missione italiana agli Stati Uniti. — Ieri, a Washington, S. A. R. il Principe di Udine e i componenti la Missione offrirono, nell'Ambasciata d'Italia, un pranzo d'onore al Corpo diplomatico e agli alti funzionari nord-americani.

Telegrammi odierni informano che il 4 giugno la Missione partirà da Washington; visiterà Atlanta e Birmingham il 5, New Orleans il 6, Memphis il 7, Saint Louis e Bourlington (Jowa) l'8, Chicago il 9, Pittsburg l'11, Harrisburg e New York il 12, e si fermerà a Filadelfia, al ritorno a Washington, dopo la visita a New York.

Lega italo-americana. — In occasione del « Decoration Day », festa nazionale americana, gli aderenti al Comitato italo-americano, hanno tenuto un'adunanza nella quale il principe di Cassano, riassunti gli scopi del Comitato, propose la definitiva costituzione di esso sotto il nome di « Lega italo-americana », la quale, invece di limitare la propria azione al periodo della guerra, si consolidi anche nel dopo guerra. Dopo ciò il conte Magnoni propose che la nuova Lega, con sede in Roma, raccolga tutte le altre iniziative congeneri e provveda ad efficace organizzazione propria. Tutti i presenti decisero di recarsi sul momento all'Ambasciata americana dove furono subito ricevuti con l'abituale cortesia da S. E. Nelson Page. Il principe di Cassano espose lo scopo della visita con parole di omaggio e di vivissima simpatia per il Governo e la nazione americani. L'ambasciatore rispose con entusiastica espansione, mettendo in rilievo l'utilità dell'unione e dell'amicizia fra gli Stati Uniti e l'Italia, ed esprimendo la certezza nella vittoria dei comuni ideali per la quale i due Governi e i due popoli sono oggi alleati.

Sulla piazza San Bernardo, frattanto, un gruppo numeroso di cittadini, acclamava.

La Camera di commercio italo-brasiliana. — A Genova, ieri, fu solennemente inaugurata la istituzione di una Camera di commercio italo-brasiliana. Assistevano S. E. il sottosegretario di Stato Canepa, in rappresentanza del Governo, S. E. il ministro del Brasile, De Toledo, senatori e deputati, autorità, notabilità della navigazione, del commercio sud-americano, ecc. Furono letti tra applausi telegrammi di adesione di S. E. De Nava e dell'on. Martini. Pronunciarono quindi discorsi applauditissimi il ministro De Toledo, il comm. Frisone e infine l'on. Canepa, il quale incominciò rilevando che il nuovo vincolo tra gli interessi d'Italia e quelli del Brasile si stringe in un momento sacro e solenne. Con faconda parola illustrò la grande importanza dei rapporti commerciali con la nazione transatlantica e chiuse l'efficacissimo discorso con un saluto di fraterno entusiasmo al popolo del Brasile.

Rispose il ministro brasiliano ringraziando in nome della sua nazione, inneggiando alla prosperità dell'Italia e del Brasile e chiudendo col grido: « Viva il Re! » — « Viva il Governo d'Italia! » — « Viva l'Italia! ». Parlarono quindi: il comm. Frisone, presidente della nuova Camera commerciale italo-brasiliana, salutando S. E. Boselli e il Governo d'Italia, il Re d'Italia e il presidente della Repubblica brasiliana; il sindaco di Genova generale Massone e il presidente della Camera di commercio genovese comm. Oberti.

Ebbe quindi luogo una colazione in onore di S. E. Canepa e delle altre autorità.

La Conferenza franco-italiana. — Le riunioni svoltesi in questi giorni, a Torino, nella maggiore cordialità fra il ministro del commercio francese on. Clémentel ed i ministri italiani onorevoli De Nava e Meda, hanno avuto termine ieri a mezzogiorno. Esse portarono alla conclusione di un accordo concreto sulla base delle Convenzioni preesistenti che determina in modo conforme agli interessi delle due nazioni alleate il regime reciproco delle importazioni a seguito dei decreti di proibizione in vigore nei due Stati. Tale accordo, nel quale si è avuta cura di conciliare i doveri dell'economia di guerra colle legittime esigenze delel industrie, dei commerci e dei traffici fra i due paesi, anche mediante le semplificazioni di procedura, sarà subito applicato.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

RIO DE JANEIRO, 30. — La Camera ha approvato in ultima lettura, alla unanimità, il progetto di revoca della neutralità nella guerra tra la Germania e gli Stati Uniti, con un emendamento che autorizza l'utilizzazione delle navi tedesche che si trovano nei porti brasiliani, e autorizza il potere esecutivo a prendere misure per la difesa della navigazione brasiliana all'estero, d'accordo, occorrendo, con le nazioni amiche, assicurando così la libertà del commercio di importazione e di esportazione, e a revocare al momento opportuno i decreti di neutralità nella guerra tra le potenze dell'Intesa e gli Imperi centrali. Il progetto è stato inviato al Senato.

PARIGI, 30. — Il ministro della guerra, Painlevé, ha presentato alla firma del presidente della Repubblica, Poincaré, un progetto di legge che sottopone agli obblighi militari i sudditi delle nazioni alleate residenti in Francia, che sono mobilizzabili nei loro paesi di origine. Il progetto sarà presentato alla Camera nel pomeriggio.

ZURIGO, 30. — Si ha da Vienna: Oggi si è riaperta la Camera dei deputati. Dinanzi al Palazzo vi erano parecchi curiosi. Le tribune erano gremite. Nell'aula si notavano molti seggi vuoti, fra cui quelli dei deputati condannati, dei fuorusciti, dei confinati e dei morti.

Il presidente del Consiglio conte Clam Martinitz ha presentato all'assemblea il nuovo Gabinetto e quindi il barone Fuchs, decano dei deputati, ha assunto la presidenza. Egli ha commemorato l'Imperatore Francesco Giuseppe, l'arciduca Francesco Ferdinando e la duchessa sua consorte, chiamandoli prime vittime della guerra mondiale. Ha espresso l'omaggio dei popoli dell'Austria ai nuovi Sovrani. Ha detto che l'Imperatore Carlo si è conquistato l'amore dei popoli, avendo dimostrato in ciò le sue qualità, come lo ha dimostrate sui campi di battaglia, contro il perfido nemico. Il presidente ha invitato l'assemblea ad acclamare l'Imperatore e l'Imperatrice; ed il presidente ha poi ricordato i soldati che fronteggiano il nemico per l'esistenza e l'onore dell'Austria e specialmente coloro che combattono oggi sul Carso e sull'Isonzo, una eroica lotta. Ha inneggiato all'esercito austro-ungarico e a quelli alleati. Ha commemorato infine i deputati morti in guerra o di morte naturale.

Quindi la Camera ha proceduto all'elezione del nuovo presidente, al posto di Sylvester, dimissionario. È stato eletto il tedesco Gross con 215 voti e 195 schede bianche. Sono stati eletti vice presidenti il polacco Germann, il cristiano-sociale Jukal, il socialista Pernerstorfer, lo sloveno Pogacnik, il ruteno Romanczuk, lo czeco Udrzal e il romeno Simionovich, quest'ultimo al posto di Malfatti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.